



“TASI” – GUIDA AGLI ADEMPIEMENTI ANNO 2019



Dal 1° gennaio 2014 è in vigore L'imposta Unica Comunale – IUC che si compone:

- dell'IMU - Imposta Municipale Propria - di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- della TASI - Tributo per i servizi indivisibili - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della TARI - Tassa sui rifiuti - a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La disciplina della IUC è contenuta nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ed è stata integrata dalle norme del Regolamento Comunale approvato con atto del C.C. n. 33 del 28/07/2014 per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC – componente TASI e TARI, successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 29 del 17/07/2015, n. 10 del 12/04/2016 e n. 7 del 27/03/2019.

| | |
|---|---|
| <p>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI</p> | <p>Così come disposto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono esclusi dalla TASI <u>gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7),</u> come definita ai fini dell'imposta municipale propria, <u>ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge 208/2015, la TASI è dovuta da chiunque <u>possieda o detenga,</u> a qualsiasi titolo, <u>fabbricati ed aree fabbricabili</u> (come definiti ai sensi della normativa IMU) <u>ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</u></p> <p><u>per l'anno 2019 la TASI è dovuta:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento (diritto di abitazione, usufrutto ecc.) <u>dell'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale e relative pertinenze,</u> limitatamente ad una per ciascuna categoria catastali C/2, C/6 e C/7, così come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, oltre a tutte le fattispecie immobiliari, sempre di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, assimilate all'abitazione principale per norma di legge e/o Regolamento.• da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i fabbricati di categoria catastale “D” e precisamente da cat. D/1 a categoria D/9. <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare di categoria “D” è occupata/detenuta da un soggetto diverso dal diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante/detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e, pertanto, il tributo è dovuto nelle seguenti misure percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>10% del tributo</u> a carico dell'occupante dell'unità immobiliare- <u>90% del tributo</u> a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare <p><u>Per tutte le tipologie di immobili diverse da quelle sopra specificate l'Amministrazione Comunale ha deciso di azzerare l'aliquota.</u></p> |
|---|---|

**BASE
IMPONIBILE
E VALORE
DEGLI IMMOBILI**

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.

| Immobili (Gruppo e categoria catastale) | Moltiplicatore |
|--|-----------------------|
| Gruppo catastale A/1, A/8, A/9 e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di pertinenza dell'abitazione principale | 160 |
| Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 65 |
| Categorie catastali D/5 | 80 |

**QUANDO E
COME SI
VERSA**

**INFORMAZIONI
SUL
PAGAMENTO**

Per l'anno 2019 il versamento della TASI, per le tipologie di immobili per i quali il tributo è dovuto, dovrà essere effettuato in 2 rate:

- **1° rata in ACCONTO con scadenza 17 GIUGNO 2019** (La scadenza dell'acconto è il 16 giugno ma cadendo di domenica è rinviata a Lunedì 17 giugno)
- **2° rata a SALDO con scadenza 16 DICEMBRE 2019**

È possibile effettuare il pagamento in'unica soluzione da corrispondere entro il 17 giugno.

Il versamento del tributo TASI va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro).

L'IMPOSTA NON E' DA VERSARE QUALORA L'IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO DOVUTO SIA INFERIORE AD EURO 2,00 (DUE/00).

Codice Comune di Sovico: 1878

Codici tributo per il pagamento della TASI 2019 con il modello F24:

| Codici tributo TASI | Descrizione |
|----------------------------|---|
| 3958 | TASI - tributo per i servizi indivisibili su Abitazione Principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze |
| 3961 | TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati (Per il Comune di Sovico Fabbricati di categoria "D") |

I codici indicati devono essere riportati all'interno del nuovo modello F24, nella **"Sezione IMU e altri tributi locali"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

**ALIQUOTE
TASI
ANNO 2019**

Il Comune di Sovico con delibera del C.C. 10 del 27/03/2019 ha determinato per le tipologie di immobili sotto indicate le seguenti aliquote TASI PER L'ANNO 2019 e precisamente:

| TIPOLOGIA | | ALIQUOTA (per mille) |
|-----------|---|---|
| 1 | Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze | 1,5 |
| 2 | Unità immobiliare di categoria D (da D/1 a D/9) | 2,5 |
| 3 | Per tutte le altre restanti tipologie immobiliari imponibili | 0,00 Aliquota Azzerata |
| 4 | Detrazioni | nessuna detrazione |

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI entro il **30 GIUGNO dell'anno successivo** quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non intervengano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati.

La dichiarazione va compilata su modello ministeriale, in duplice copia (per il Comune e per il contribuente) ed è disponibile l'Ufficio tributi del Comune nonché sul sito istituzionale del Comune di Sovico www.comue.sovico.mb.it.

**RAVVEDIMENTO
OPEROSO**

Chi omette o ritarda il versamento dell'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 d.lgs. 471/1997).

Per non incorrere in tali sanzioni, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento della IMU i contribuenti potranno spontaneamente decidere di mettersi in regola, utilizzando lo strumento del "ravvedimento operoso".

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

La regolarizzazione dell'omesso, parziale o tardivo versamento può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall'art. 13, d.lgs. n. 472/97, così come modificato dall'art. 15, comma1, lettera o) del D. Lgs. 158/2015, con il versamento contestuale di:

- importo dovuto a titolo d'imposta;
- sanzione amministrativa nella misura ridotta;
- interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (0,1% dal 01/01/2017)

Nel riquadro sottostante vengono evidenziate le 4 tipologie di ravvedimento con l'indicazione delle scadenze utili per ricorrere al ravvedimento operoso per l'anno 2019 in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento TASI:

RAVVEDIMENTO OPEROSO

| SCADENZE UTILI PER REGOLARIZZARE IL PAGAMENTO IMU – ANNO 2019 | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| TIPI DI RAVVEDIMENTO | TERMINE PER RAVVEDERSI | | SANZIONE RIDOTTA |
| | ACCONTO SCADENZA 17/06/2019 | SALDO SCADENZA 16/12/2019 | |
| RAVVEDIMENTO SPRINT (entro 14 giorni Dalla scadenza) | Entro il 01/07/2019 | Entro il 30/12/2019 | 0,1% per ogni Giorno di ritardo |
| RAVVEDIMENTO BREVE (tra il 15° giorno ed il 30° giorno dalla scadenza) | Entro il 17/07/2019 | Entro il 15/01/2020 | 1,50% |
| RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza) | Entro il 15/09/2019 | Entro il 15/03/2020 | 1,67% |
| RAVVEDIMENTO LUNGO (tra il 91° giorno ed entro 1 anno) | Entro il 16/06/2020 | Entro il 15/12/2020 | 3,75% |

INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota informativa si rimanda alle disposizioni di legge ed alle norme del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TASI quale componente IUC.

Per eventuali approfondimenti si invita a consultare il sito internet www.comune.sovico.mb.it con possibilità di effettuare il calcolo IMU/TASI on line

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari:

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (lunedì, mercoledì, venerdì)

dalle ore 16,45 alle ore 18,15 (giovedì)

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (sabato solo per i mesi di maggio/giugno/dicembre)

Telefono Ufficio Tributi: 039.2075062 – 039.2075063

Fax: 039.2075045

e-mail: finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it